

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 622

del 15/11/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Brescia – promosso dalla sig.ra E.C. ed altri. Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo – Smartcig Z8733DAA27.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con atto notificato in data 22.10.2021 (assunto agli atti di ATS Brescia al numero di protocollo 108791/21), successivamente rinotificato in data 08.11.2021 (assunto agli atti di ATS Brescia al numero di protocollo 112791/21) le sigg.re E.C., S.V. e G.Z. proponevano innanzi al T.A.R. di Brescia ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti emessi da ATS Brescia:

- Sig.ra E.C., provvedimento emesso ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 44/21, convertito in L. 76/21 prot. n. 101918/21;
- Sig.ra S.V., provvedimento emesso ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 44/21, convertito in L. 76/21 prot. 74990/21;
- Sig.ra G.Z., provvedimento emesso ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 44/21, convertito in L. 76/21 prot.75098/21;

Considerato che le ricorrenti domandavano altresì al T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia:

- la sospensione del Giudizio al fine di rimettere innanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di compatibilità dell'obbligo di cui al D.L. 44/21, convertito in L. 76/21, con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- la sospensione del Giudizio al fine di rimettere, valutata la non manifesta infondatezza, la questione di compatibilità dell'obbligo di cui al D.L. 44/21, convertito in L. 76/21, alla Corte Costituzionale in relazione alla violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;

Ravvisata la doverosa necessità di costituirsi nel giudizio instaurato con il ricorso di cui sopra in quanto:

- l'obbligo di cui al D.L. 44/21 nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e difende l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate con contribuzione a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica;
- l'introduzione di una norma primaria di un trattamento sanitario obbligatorio consente di ritenere rispettato il principio di riserva di legge statale e i principi fondamentali di tutela della salute: il diritto della persona di esser curato efficacemente porta con sé il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il suo comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e protezione del coesistente diritto degli altri;
- è evidente a tutti la dimensione di potenzialità lesiva di particolare intensità che caratterizza l'infezione da SARS-Cov-2;

Ritenute, pertanto tutte le argomentazioni sostenute dalle ricorrenti prive di pregio giuridico e, per alcuni aspetti, prive di verità scientifica;

Ritenuto, dopo aver effettuato ogni doverosa valutazione in ordine alle competenze e alle professionalità individuali, come espresse nei curricula agli atti, di conferire incarico professionale all'avv. Stefania Vasta appartenente al Foro di Brescia - professionista rientrante nell'elenco di Avvocati cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza dell'Agenzia, come stabilito con proprio Decreto n. 483 del 24.08.2021;

Sottolineato che l'incarico in argomento viene conferito nel rispetto dei generali principi di imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia e proporzionalità, nonché di equa ripartizione;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'articolo 19-quaterdecies comma 3 del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito in legge 4.12.2017, n. 172 il compenso spettante al professionista:

- verrà pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale nelle forme previste dall'ordinamento, e comunque in misura non superiore ad € 5.106,92 (come da preventivo conservato agli atti, prot. ATS 0113500/21 del 09.11.2021), salva la diversa quantificazione di IVA e c.p.a. e rimborso forfettario spese qualora le relative aliquote dovessero variare;
- è congruo, equo, proporzionato rispetto alle complessità tecnica dell'incarico in riferimento e preventivato nel rispetto dei parametri al D.M. Giustizia n. 55/2014 (art. 4) così come modificato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37/2018, in riferimento al "valore della controversia indeterminato" nelle cause innanzi al T.A.R.;

Precisato che l'incarico in argomento comprende anche l'esecuzione di titoli esecutivi che dovessero essere emessi in favore di ATS e la cui liquidazione, non rientrante nel preventivo sopra indicato, seguirà i parametri del DM 55/2014 e s.m.i.;

Fatta salva la possibilità di accordare, in corso di causa, al legale incaricato un acconto comunque commisurato alle attività condotte, oltre le spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002;

Rilevato che il professionista dovrà rilasciare la dichiarazione richiesta dall'articolo 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché quella relativa all'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e che le stesse saranno pubblicate, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico ed unitamente ad altri dati e informazioni di cui al medesimo articolo 15 comma 1 del Decreto Trasparenza, sul sito web di questa Agenzia, alla Sezione Amministrazione Trasparente;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione di ATS Brescia nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – promosso con atto notificato in data 22.10.2021 (assunto agli atti di ATS Brescia al numero di protocollo 108791/21), successivamente rinotificato in data 08.11.2021 (assunto agli atti di ATS Brescia al numero di protocollo 112791/21), come in premessa esplicitato;
- b) di conferire mandato difensivo, in relazione alla suesposta vertenza e per le motivazioni esposte in premessa, all'Avv. Stefania Vasta (socio dell'Associazione VD Avvocati Associati), del Foro di Brescia, professionista rientrante nell'elenco di Avvocati cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza dell'Agenzia, come stabilito con proprio Decreto n. 483 del 24.08.2021;
- c) di acquisire l'assenso, in conformità all'art. 9 comma 4 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, da parte del legale incaricato in ordine



- alla proposta di determinazione del compenso, comunque non superiore ad € 5.106,92, Smartcig Z8733DAA27, salva la diversa quantificazione di IVA e c.p.a. qualora le relative aliquote dovessero variare;
- d) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del costo a cura della competente struttura dell'Agenzia;
 - e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo